



BRACCIALETTO ELETTRONICO NON UTILIZZABILE, PER INDAGATO NESSUNA MISURA AUTOMATICA MENO GRAVE

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 INTRODUZIONE**
- 2 UN CONTROLLO POCO INVASIVO, MA ESSENZIALE**
- 3 LA MISURA PUÒ ESSERE ATTENUATA O AGGRAVATA**

1 INTRODUZIONE

Il **divieto di avvicinamento**, previsto dall'art. 282-ter del codice di procedura penale, è una misura cautelare utilizzata soprattutto nei procedimenti per **maltrattamenti in famiglia, atti persecutori (stalking), violenza sessuale e altri reati commessi in contesti di violenza domestica o di genere.**-

Il giudice può applicarlo quando esiste il concreto pericolo che l'indagato possa avvicinarsi nuovamente alla persona offesa, minacciarla, molestarla o aggredirla.-

In pratica, **l'indagato deve mantenere una determinata distanza dalla persona offesa e dai luoghi da lei abitualmente frequentati**, come l'abitazione, il posto di lavoro o gli altri spazi indicati in maniera specifica.-

Per controllare il rispetto del divieto viene utilizzato il **braccialetto elettronico**, un dispositivo applicato alla caviglia che segnala quando la persona sottoposta alla misura **viola la distanza minima stabilita.**-

Ma cosa accade se il braccialetto non è disponibile o non può essere utilizzato per ragioni tecniche?

Sul punto si è pronunciata la Cassazione con la **sentenza n. 23432/2026.**-

2 UN CONTROLLO POCO INVASIVO, MA ESSENZIALE

Il braccialetto **rafforza la protezione della persona offesa**, soprattutto nei procedimenti riguardanti la violenza di genere.-

Si tratta di un dispositivo **di scarso peso**, applicato alla caviglia e **normalmente nascosto alla vista degli altri**. Non impedisce all'indagato di uscire, lavorare o svolgere le normali attività quotidiane: gli impone soltanto di **rispettare la distanza stabilita dal giudice**.-

A questo sacrificio relativamente contenuto si contrappone la necessità di **tutelare l'incolumità fisica e psicologica della persona minacciata**.-

Il controllo elettronico consente di **segnalare tempestivamente l'avvicinamento vietato**, riducendo il rischio che un **reato-spia**, come lo stalking, possa degenerare in un'aggressione o in conseguenze anche più gravi.-

3 LA MISURA PUÒ ESSERE ATTENUATA O AGGRAVATA

Se il braccialetto non è disponibile o non può essere utilizzato per ragioni tecniche, **il Giudice deve rivalutare il caso** e stabilire quale misura sia concretamente idonea, nel rispetto dei principi di **adeguatezza e proporzionalità**.-

Come chiarito dalla Corte costituzionale con la **sentenza n. 173/2024**, il giudice può:

- **attenuare la misura**, se le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con prescrizioni meno afflittive;
- **aggravarla**, se l'assenza del controllo elettronico rende insufficiente il divieto di avvicinamento.-

L'indisponibilità del braccialetto, quindi, **può giustificare una misura meno grave, ma non attribuisce all'indagato il diritto automatico a ottenerla**.-

Nessun automatismo: la misura può essere attenuata oppure aggravata, in base al pericolo concreto e alla protezione necessaria per la persona offesa.-